

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1591

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NASTRI

Istituzione dell'Agenzia per l'utilizzo
delle risorse idriche nell'agricoltura

Presentata il 17 settembre 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — È sempre più frequente, soprattutto nel periodo estivo, il verificarsi di fenomeni di carenza idrica o quanto meno di periodi caratterizzati da frequenti eventi piovosi alternati a periodi di vera e propria siccità, con conseguenti danni soprattutto per le attività agricole. A ciò si aggiunga la forte competizione per il possesso delle risorse idriche tra diversi settori: l'uso agricolo, quello industriale e quello civile. Il settore primario è certamente quello « che consuma di più ». Per questo, dato che i fabbisogni idrici delle colture e degli allevamenti non sono comprimibili, va migliorata l'efficacia delle risorse disponibili, ma per fare ciò sono necessarie risorse economiche e una struttura *ad hoc* che possa efficacemente gestire una

politica di ottimale utilizzo dell'acqua a fini irrigui.

Relativamente alle risorse economiche destinate alle infrastrutture irrigue non si può non segnalare che permangono dei problemi strutturali, causati da decenni di immobilismo e di sperpero di denaro pubblico, che non hanno sostenuto adeguate politiche infrastrutturali in materia.

Inoltre, il sistema dei consorzi di bonifica e irrigazione, cui la normativa vigente assegna funzioni precipue di realizzazione e di gestione delle infrastrutture irrigue, versa da anni in uno stato tale non solo da impedire corrette funzioni di pianificazione e di progettazione per gli interventi da realizzare a miglioramento dell'assetto e dell'esercizio irriguo nelle aree di rispettiva competenza, ma addirittura

tura da non riuscire a effettuare le rendicontazioni di spesa sui progetti realizzati, nonostante azioni di affiancamento disposte su fondi per assistenza tecnica resi disponibili dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

È importante ribadire, inoltre, che il settore dell'agricoltura in Italia ha tutte le potenzialità e le professionalità per rivestire un ruolo molto rilevante in ambito nazionale e internazionale, ma che ha bisogno di essere fortemente sostenuto con adeguate azioni per ottimizzare il sistema di adduzione e di distribuzione irrigue. Pertanto si evidenzia l'opportunità di un'azione di mantenimento e di potenziamento di una struttura « dedicata » per gli interventi irrigui di competenza statale nei territori locali che, accanto a una particolare agilità tecnico-amministrativa, possa operare il rafforzamento di azioni tese ad accrescere le capacità progettuali dei consorzi di bonifica meridionali, nonché, d'intesa con le regioni interessate, definire un piano strategico pluriennale per interventi irrigui, garantendo nel contempo il necessario coordinamento tra le diverse iniziative statali e regionali.

Pertanto l'obiettivo della presente proposta di legge consiste nell'istituzione di un'apposita agenzia, denominata « Agenzia per l'utilizzo delle risorse idriche nell'agricoltura », che possa garantire uno sviluppo reale dell'agricoltura, la quale subirebbe meno l'impatto degli eventi climatici sulle produzioni, in quantità e in qualità.

L'articolo 1 della proposta di legge istituisce dunque l'Agenzia per l'utilizzo delle risorse idriche nell'agricoltura e ne prevede il suo assoggettamento ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Lo statuto dell'Agenzia dovrà essere approvato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Con l'articolo 2 vengono definiti nel dettaglio i compiti dell'Agenzia che provvede all'elaborazione, all'aggiornamento e all'attuazione del Programma pluriennale delle infrastrutture irrigue di rilevanza

nazionale (PPI); fornisce pareri alle amministrazioni dello Stato in materia di infrastrutture irrigue di competenza statale e alle regioni per coordinare le azioni nazionali con quelle regionali; esercita eventuali poteri sostitutivi nei confronti degli enti destinatari dei finanziamenti, nei casi di loro inadempimento.

L'articolo 3 detta norme relative alla conferenza tecnica dell'Agenzia, composta dal direttore dell'Agenzia, che la presiede, dai responsabili degli uffici tecnici, da un avvocato dello Stato designato dall'Avvocatura generale dello Stato e da tre membri esterni esperti nel settore. L'istruttoria e il parere resi da tale qualificato organo tecnico non richiedono l'acquisizione di ulteriori pareri, con una semplificazione e un'omogeneizzazione dell'*iter* approvativo dei progetti.

L'articolo 4 stabilisce in un anno il termine per l'adozione del PPI, previo parere positivo di un'apposita commissione formata da rappresentanti dei Ministeri interessati e delle regioni. Il PPI è redatto sulla base della ricognizione di tutte le infrastrutture irrigue esistenti, in corso di esecuzione o programmate da amministrazioni centrali e regionali, sull'analisi degli atti di pianificazione e programmatici delle regioni, sull'individuazione, su scala nazionale, interregionale e regionale degli interventi infrastrutturali, da convalidare anche mediante una adeguata analisi economica e finanziaria dei costi e dei benefici connessi, sulla temporalità e durata degli interventi e, infine, sulle modalità di aggiornamento.

Adottato il PPI, l'Agenzia lo trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il quale, dopo i necessari controlli, lo invia per l'approvazione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al CIPE.

L'articolo 5, infine, definisce i criteri per la nomina dei componenti del comitato direttivo, l'organico complessivo dell'Agenzia (stabilito in quaranta unità) e dispone circa il finanziamento per gli oneri di funzionamento. Si sottolinea tale

ultimo aspetto, per il quale è previsto sostanzialmente un autofinanziamento della struttura che trae risorse proprio dall'effettiva e concreta attuazione del programma di opere di competenza. Infine, si prevede che, alla data di entrata in vigore dello statuto dell'Agenzia, cessa di

operare il commissario *ad acta*, di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 32 del 1995, convertito dalla legge n. 104 del 1995, trasferendo le risorse, il personale, le strutture e i relativi rapporti giuridici, economici e finanziari all'Agenzia stessa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione).

1. È istituita l'Agenzia per l'utilizzo delle risorse idriche nell'agricoltura, di seguito denominata « Agenzia », per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 2, soggetta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. All'Agenzia si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'approvazione dello statuto dell'Agenzia, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

ART. 2.

(Compiti).

1. Nei compiti dell'Agenzia rientrano:

a) l'elaborazione, l'aggiornamento e l'attuazione del Programma pluriennale delle infrastrutture irrigue di rilevanza nazionale (PPI), di cui all'articolo 4 della presente legge, compresi gli interventi disposti in attuazione delle disposizioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

b) la formulazione di pareri obbligatori alle amministrazioni dello Stato in materia di infrastrutture irrigue di competenza statale o comunque per schemi idrici di rilevanza nazionale coinvolgenti risorse idriche destinate all'irrigazione, ai fini della loro complessiva coerenza programmatica;

c) l'espressione di pareri consultivi alle regioni, per il coordinamento degli atti

di pianificazione regionali e degli interventi ivi programmati con le previsioni del PPI;

d) l'esercizio di eventuali poteri sostitutivi nei confronti degli enti destinatari dei finanziamenti, nei casi di grave inadempimento e subordinatamente ad apposita autorizzazione rilasciata con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la regione o le regioni interessate.

2. L'approvazione dei progetti da parte dell'Agenzia, ai fini del successivo finanziamento, avviene previa acquisizione del parere consultivo, per gli aspetti tecnici ed economici, della conferenza tecnica di cui all'articolo 3. Tale parere sostituisce ogni altro analogo pronunciamento, ancorché previsto da norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

(Conferenza tecnica).

1. L'Agenzia è dotata di una conferenza tecnica, composta dal direttore dell'Agenzia, che la presiede, dai responsabili degli uffici tecnici, da un avvocato dello Stato designato dall'Avvocatura generale dello Stato e da tre membri esterni esperti negli ambiti di attività dell'Agenzia, nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta del direttore dell'Agenzia.

2. Gli oneri relativi al funzionamento della conferenza tecnica sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.

ART. 4.

(Programma pluriennale delle infrastrutture irrigue di rilevanza nazionale).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dello statuto approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, l'Agenzia adotta il PPI, previo parere favorevole di un'ap-

posita commissione consultiva, composta da:

a) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze;

b) un rappresentante per ciascuna regione.

2. Il PPI è redatto sulla base dei seguenti criteri e finalità:

a) ricognizione di tutte le infrastrutture irrigue esistenti, in corso di esecuzione o programmate da amministrazioni centrali e regionali;

b) analisi degli atti di pianificazione e programmatici delle regioni, relativi al settore dell'irrigazione e a quello dell'uso del suolo, nonché degli eventuali piani e programmi già elaborati da parte dei consorzi di bonifica o di irrigazione;

c) individuazione, a livello nazionale, interregionale e regionale, degli interventi infrastrutturali di rilevanza nazionale, da convalidare anche mediante un'adeguata analisi economica e finanziaria dei costi e dei benefici connessi, per soddisfare le esigenze irrigue, determinati sulla base di precedenti analisi;

d) definizione di un programma generale di attuazione degli interventi di cui alla lettera *c)*, articolato per periodi triennali e mediante piani annuali di attuazione, con indicazione delle occorrenti risorse finanziarie globali, individuando le possibili fonti di finanziamento, comprese quelle comunitarie e quelle provenienti da privati;

e) previsione e specificazione delle modalità per l'aggiornamento del PPI, con cadenza triennale, per il monitoraggio della sua attuazione e per la valutazione successiva dei risultati degli interventi;

f) previsione, d'intesa con le regioni, di specifici piani di manutenzione delle opere comprese nel PPI in conformità agli indirizzi espressi dal Comitato intermini-

steriale per la programmazione economica (CIPE).

3. L'Agenzia, entro venti giorni dalla sua adozione, trasmette il PPI al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che, entro quattro mesi dalla ricezione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, lo trasmette per l'approvazione al CIPE, unitamente alla proposta del primo piano triennale di interventi. Eventuali modifiche al PPI sono sottoposte alle medesime procedure di approvazione di cui al presente comma.

ART. 5.

(Comitato direttivo, personale e disposizioni finanziarie).

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia è dotata di un comitato direttivo, nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e costituito da due dirigenti del settore tecnico e da un dirigente del settore amministrativo.

2. L'organico complessivo dell'Agenzia, in sede di prima attuazione, è stabilito in quaranta unità, di cui tre di livello dirigenziale, oltre il direttore. All'articolazione dell'organico dell'Agenzia in qualifiche e in livelli provvede lo statuto di cui all'articolo 1, comma 3, della presente legge che disciplina altresì le modalità per le successive modificazioni all'organico stesso, sia complessivo sia per articolazione, anche in relazione a quanto disposto all'articolo 8, comma 4, lettera l), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

3. Al finanziamento degli oneri di funzionamento dell'Agenzia concorrono:

a) le somme residue della complessiva assegnazione, comprensiva dell'importo a destinazione condizionata, disposta dal CIPE in favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per

assistenza tecnica e supporto alla progettazione;

b) altre assegnazioni, a valere sui finanziamenti disposti per l'attuazione del PPI nonché per i programmi già in corso, nel limite massimo del 2 per cento, utilizzando allo scopo prioritariamente le risorse rinvenienti da ribassi d'asta delle gare effettuate o da economie su lavori ultimati.

4. Alla data di entrata in vigore dello statuto dell'Agenzia, cessa di operare il commissario *ad acta* di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni. Il personale, le strutture, le risorse e i relativi rapporti giuridici, economici e finanziari sono trasferiti all'Agenzia.

